

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento concluso in data 11/11/2019, estinto anticipatamente.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, osserva di avere già rimborsato al ricorrente quanto dovuto e domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio

2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 – convertito in legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. - per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11-octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto: “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso di specie, trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25 luglio 2021, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi occorre stabilire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di domanda, applicando i criteri di rimborso enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 26525/2019; ciò precisato, sulla base della descrizione fornita nel contratto e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, le spese di istruttoria sono da considerarsi *up front*, per il riferimento ad attività preliminari alla stipula; le provvigioni per l'intermediario del credito sono da considerarsi *up front*, in quanto in assenza di descrizione delle attività remunerate risulta l'intervento di un agente in attività finanziaria e il contratto risulta sottoscritto successivamente alla riforma sull'intermediazione di cui al d.lgs. n. 141/2010. Sulla base di quanto precisato, a parte ricorrente spetta, per le commissioni non godute, un importo pari a Euro 536,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 536,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO